CAMERA DEI DEPUTATI

Parlement

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Roma 12 gennaio 1959

2

Prot.3234

Rif.83-

Sig.GIOVANGIUSEPPE GRILLO
Segretario della Sezione P.S.D.I.
PIEDIMONTE D'ALIFE (Caserta)

Caro GRILLO,
facendo seguito alla mia del 26.11.u.s. ti comunico che la questione affacciata dai pastori del Matese é stata solo di recente definita dalla Direzione Generale del Demanio che, con nota del 6 12 u.s. ha interessato il Ministero dei Lavori Pubblici ad assentire le richieste concessioni, ai sensi del R.D. 1.12.1895, n°726 trattandosi nel caso di zone lacuali.
In merito posso precisare che il Lago Matese fu compreso nell'elenco delle acque pubbliche con R.D.9.3.924, quando il livello delle acque pubbliche oscillava fra quota 1008 che normalmente non era superata, e quota 1007, al di sotto della quale le acque non mai si ritireranno.
Successivamente, con R.D. 30.12.1926, fu assentita alla S.M.E. la concessione della grande derivazione di acque da detto lago per la durata di 60 anni, con autorizzazione a sopraelevare il fondo di circa metri 6 e cioé fino a quota 1014
La S.M.E. si avvalse di tale di autorizzazione e creò un invaso artificiale, acquistando i terreni che venivano coperti dalle acque.
Ora sta di fatto che questi ultimi terreni nei mesi caldi restano scoperti dalle acque e sono fertilissimi per il pascolo.
La S.M.E. a seguito di interventi della Intendenza di Finanza di Caserta ha aderito, in via di massima, a favorire i pastori del Matese previa concessione dei terreni stessi ai Comuni rivieraschi. Ciò non di meno sono state rivolte, poi, ulteriori richieste da parte dei Comuni, intese ad ottenere avere le concessioni direttamente dal Demanio. Prima di prendere, però, alcuna iniziativa a riguardo, di fronte al dubbio circa la natura giuridica dei suddetti terreni, fu richiesto parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, che, con consultazini del 25.2.958 si pronunciava per la demanialità dei terreni di cui in parola.
Pertanto, la Direzione Generale del Demanio, condividendo il parere del Generale Legale Ufficio, ha ora interessato l'Amministrazione dei Lavori Pubblici per l'assentimento delle richieste concessioni.
Con riserva di darti ulteriori concrete notizie al riguardo, ti porgo cordiali saluti.

f.to (Luigi Preti)

La questione che vi sarà sotto-posta, di vitale importanza per questa popolazione, era stata da noi agitata durante le ultime elezioni politiche con l'impegno di portarla a soluzione. Tali impegno fece aumentare i suffragi al Nostro Partito di circa 250 voti. Mantenendo fede agli impegni assunti é sfruttando delle amicie personali presso il Ministro delle Finanze Preti, la questione era stata risolta con generale soddisfazione, come dalla comunicazione dello stesso Ministro inviata anche al Comune. La stessa Direzione Generale del Demanio dello Stato e l'Avvocatura Generale dello Stato si sono pronunziate a favore dei pastori. Mancava solo l'assentimento del Ministro dei Lavori Pubblici, che, come da risposta all'interrogazione SANSONE, a negato con argomentazioni fasulle e cavillose, in contrastoc con gli argomenti giuridici e chiari del Ministro delle Finanze e degli organi dello Stato. Ciò ha provocato viva agitazione fra la categoria interessata per cui si é costituito un comitato di agitazione da me promosso.
Saranno inviati dei telegrammi di protesta nei prossimi giorni ai Ministeri competenti ed al Prefetto di Caserta, preavvertendo che i pastori sono decisi a difendere i loro diritti, invadendo con le greggi la zona in contestazione per lo stato di estrema necessità in quando gli attuali pascoli sono insufficienti.
L'intervento del Partito in tale situazione sarebbe oltremodo vantaggioso politicamente. Viceversa non potrei assumere da solo tutte le responsabilità per il proseguimento della lotta ed i pastori rimarrebbero indifesi e delusi.

f.to. Com.Prof.MICHELANGELO DELLA PAOLERA

MINISTERO dei LAVORI PUBBLICI

INTERROGAZIONE

Al Ministro delle Finanze, se non crede restituire ai pastori della zona per il libero pascolo le terre di risulta a seguito del ritiro del Lago Matese nei pressi di S.Gregorio d'Alife (Caserta).
Tali terre sono, allo stato, usate e sfruttate dalla S.M.E. in dispregio di norme che avevano sin dal 1954 demanializzate tali zone.(149)

SANSONE

RISPOSTA

Si risponde alla surriportata interrogazione per delega ricevuta dal Ministero delle Finanze.

La Società Meridionale di Elettricità, autorizzata ad aumentare il livello del Lago Matese per scopi di produzione di energia elettrica, ha dovuto acquistare da privati i terreni necessari a contenere le acque fino alla quota di massimo invaso, nonché quelli occorrenti alla formazione della zona di rispetto e di sicurezza oltre detta quota di massimo invaso.

Di tali terreni, quelli situati al di sopra della quota di massimo invaso, non sembra possa dubitarsi che essi appartengono in piena ed assoluta proprietà alla S.M.E.; gli altri invece, e cioé quelli compresi tra le quote di massimo e minimo invaso, secondo una parte della dottrina, dovrebbero conservare il loro carattere privato fino al momento del passaggio allo Stato delle opere principali della derivazione.
Tuttavia, anche accettando la tesi contraria cioé quella che vuole che detti terreni, costituenti ora alveo del lago, siano demaniali indipendentemente dalla scadenza della concessione, rimane il fatto che la Società predetta per effetto della concessione stessa ottenuta del maggiore invaso, ha il legittimo uso e possesso dei terreni che l'invaso delimitano.
Né può essere diversamente, tenuto conto che il livello del Lago in servizio di un impianto di produzione di energia elettrica é determinato dalle esigenze dell'impianto stesso.
Pertanto, questa Amministrazione non ritiene di avere la facoltà di disporre la concessione dei terreni in parola.

IL MINISTRO
firma illegibile

CAMERA DEI DEPUTATI

Interpello i Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici per conoscere i motivi che sino ad oggi hanno impedito di dar corso alla richiesta della Direzione Generale del Demanio del 6.12.1958, rivolta ad ottenere l'assenso del Ministero dei Lavori Pubblici per le concessioni dei terreni circostanti il Lago Matese ad uso di pascolo dei greggi dei pastori della zona.

Tali terreni sono di natura demaniale, nonostante che su di essi si eserciti l'invaso artificiale della SME; infatti la concessione ad elevare il livello delle acque e quindi costituire un invaso artificiale, per la produzione dell'energia elettrica non modifica la natura giuridica delle terre e non le trasforma da demaniali in private. In tal senso si è anche espressa l'Avvocatura Generale dello Stato, consultata dal Ministero delle Finanze in data 25.2.1958.

La soluzione affermativa della questione è di grande interesse per l'economia della zona, in quanto consente il pacifico esercizio della pastorizia su terreni resi f rtili dalle acque e ristabilisce la pace sociale, oggi gravemente turbata dagli ostacoli opposti dalla SME alle richieste dei pastori e dei Comuni interessati.

(F_ancesco De Martino)

Bozza non corretta

CAMERA DEI DEPUTATI N. 841

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE MARTINO FRANCESCO, CONCAS, CORONA ACHILLE, BOGONI, AICARDI, AVOLIO, ~~CARCATERRA~~ Cacciatore

Presentata il 31 gennaio 1939

Estinzione dei diritti esclusivi di pesca

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'abolizione dei diritti esclusivi di pesca è stata già oggetto di analoghe iniziative legislative nel corso delle passate legislature. Nè la I nè la II Legislatura però, pur avendone iniziato l'esame, riuscirono a tradurre in legge i progetti proposti. Ma v'è di più: durante la II legislatura la VIII Commissione Trasporti della Camera pur riconoscendo l'urgenza di affrontare la materia addivenne alla conclusione di rinviare l'esame delle proposte in attesa che venisse elaborato un nuovo testo organico sulle acque pubbliche da parte del Governo. Talchè nell'ordine del giorno votato da un Comitato ristretto delle Commissioni: si impegnava il Governo: « 1°) a sollecitare gli studi in corso a cura delle Commissioni e Uffici indicati, richiamandone l'attenzione sul contenuto delle proposte di legge in oggetto; 2°) ad attivare frattanto la vigilanza sugli esercizi illegittimi, sugli abusi e sulle trasgressioni denunciate, sia nella laguna veneta che altrove ».

Sembra a noi tuttavia urgente sottoporre nuovamente alla vostra approvazione l'argomento stesso.

Si propone in definitiva, di cancellare l'ultimo residuo di una bardatura feudale di privilegi.

Nonostante sia chiaramente stabilita l'appartenenza delle acque in genere, dei fiumi, dei torrenti ecc. al demanio pubblico, ossia di dominio della comunità, esse sono gravate da diritti esclusivi di pesca in favore dei privati, diritti che costituiscono un sistema ed una catena di privilegi basati sulla speculazione e sullo sfruttamento. Cosicchè la pesca nelle nostre acque pubbliche è mezzo e fine di speculazione di pochi privilegiati a scapito della collettività.

Tutto ciò è incompatibile con la concezione moderna e democratica della società, con il diritto pubblico, e con lo spirito e la lettera stessa della legge.

Infatti il testo unico delle leggi sulla pesca 8 ottobre 1931, n. 1604, pur risentendo del difetto di origine in favore dei vecchi e nuovi privilegi, non ha potuto non tener conto di un inequivocabile principio di diritto laddove ha stabilito agli articoli 25 e 29 che: « Può essere disposta l'espropriazione per pubblica utilità dei diritti esclusivi di pesca... quando l'esercizio di tali diritti sia riconosciuto contrario ad esigenze di interesse generale » rispettivamente per la pesca sulle acque del demanio pubblico marittimo e lagunare e del mare territoriale nonchè sui laghi, fiumi, torrenti.

In realtà se tali diritti esclusivi, se tali concessioni pur contrari al diritto pubblico potevano trovare un pretesto, se non una giustificazione, qualche decina di anni fa, oggi, con lo sviluppo raggiunto dalla pesca, essi sono anacronistici ed inammissibili. Infatti l'intensificarsi dello sfruttamento delle acque richiede che si provveda alla tutela e alla salvaguardia di un patrimonio nazionale di grande interesse. Nè possono essere ignorate le giuste rivendicazioni delle categorie interessate, i pescatori, i quali traggono dal loro lavoro le ragioni di sussistenza e di vita: essi chiedono ormai da tempo che la pesca sia democratizzata e che non costituisca un sistema di privilegio medioevale assurdo e dannoso.

La sussistenza dei diritti esclusivi di pesca è pertanto contraria non soltanto ai principi generali del diritto ma anche e soprattutto ad esigenze di interesse generale.

Di qui la presente proposta di legge. Essa propone l'abolizione totale di tutti i diritti esclusivi di pesca, comunque esistenti sulle acque del demanio marittimo, lagunare, su quelle del mare territoriale e del demanio idrico.

L'abolizione del diritto esclusivo di pesca comporta il pagamento ai proprietari espropriati dell'indennizzo, alla cui determinazione provvede l'articolo 2 della proposta, in analogia e quanto disposto dal capoverso dell'articolo 29 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604, con la sola differenza che il periodo di tempo da prendere in considerazione, in ordine alle tasse pagate costituenti la base di calcolo dell'indennizzo, è ridotto da 10 a 5 anni.

Per eliminare definitivamente gli abusi che si verificano nel campo delle concessioni di pesca, e per assicurare l'incremento della produttività e l'occupazione sterile dei pescatori di professione l'articolo 4 limita la concessione dei diritti di pesca ai soli pescatori di mestiere siano essi isolati o riuniti in cooperative o infine ai consorzi di queste.

Scopo del successivo articolo è quello di evitare che i pescatori abitanti alle foci dei fiumi siano costretti a munirsi di doppia licenza, quella di pesca per le acque interne e quella per le acque di mare, sottoponendoli al pagamento di un doppio tributo, mancante di giustificazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Sono estinti i diritti esclusivi o privative di pesca comunque insistenti sulle acque del demanio marittimo, lagunare, e del mare territoriale, e sulle acque del demanio idrico.

L'estenzione si applica anche ai diritti esclusivi di pesca, che siano stati alienati in applicazione della legge 21 agosto 1862, n. 753, e successive modifiche, sulle alienazioni dei beni demaniali.

ART. 2.

I possessori dei diritti di pesca, estinti in virtù della presente legge, hanno diritto ad una indennità ragguagliata alla media delle tasse pagate negli ultimi cinque anni per l'esercizio del diritto estinto, commisurato al tasso di capitalizzazione del cinque per cento.

Le indennità sono corrisposte in titoli del debito pubblico al cinque per cento netto,

redimibili in venticinque anni. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere ua serie speciale di titoli con la prima emissione di un prestito redimibile.

ART. 3.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, oppure entro sei mesi dal decreto di conferma del riconoscimento, i possessori dei diritti di pesca estinti devono, sotto pena di decadenza, presentare domanda al ministero delle finanze per la determinazione dell'indennità.

Contro tale determinazione è ammesso reclamo in sede contenziosa avanti il tribunale delle acque.

ART. 4.

Le acque, sulle quali insistevano diritti esclusivi di pesca estinti, sono accordate in concessione a pescatori di mestiere, isolati o riuniti in cooperative o a consorzi di esse.

ART. 5.

Il libretto matricolare ed il foglio di ricognizione previsti dall'articolo 20 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604, sono validi per l'esercizio della pesca in tutte le acque del demanio marittimo e lagunare, fino al limite di confusione delle acque salse con quelle dolci.

ART. 6.

Su proposta del Ministro della marina mercantile, sentiti i Ministri dell'agricoltura e delle flanze sarà emanato il regolamento di applicazione entro e non oltre il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

ASCD
Archivio del Senato della Repubblica

Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale

Roma, lì 13 MAG 1959

On.le Professore,

permetta ad un suo vecchio allievo, che ricorda con nostalgia i lontani anni dell'Università di Napoli, di rivolgersi a Lei per una questione che ha immenso interesse per la categoria degli statali.

Viene oggi assegnata alla I^ Commissione Parlamentare, in sede legislativa, una proposta di legge (n.287, di iniziativa dell'On.le Francesco Napolitano) per la promozione in soprannumero al grado VIII di funzionari che hanno sostenuto il concorso per esame speciale.

L'approvazione di tale disegno mi sta molto a cuore, riguardando tanti giovani di ottima preparazione ed esperienza che ben conosco nè credo che sia da parlare nel caso di un summum jus con quel che segue...

Spero molto nel Suo autorevole intervento.

(Dr.Vittorio Nuzzo)

Vitt. Nuzzo

On/le Prof.Francesco De Martino
Via Ugo Falcando, 2
N A P O L I